



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale
Vittorio Emanuele II

Via F. Lussana, 2 - Bergamo - www.vittorioemanuele.gov.it
 PEO bgtd030002@istruzione.it - PEC bgtd030002@pec.istruzione.it
 CF 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. iPA UFPXVS



Data e prot. n. da segnatura SD
 Circ. n. 439

Al personale docente
p.c. Al Personale ATA

OGGETTO: indicazioni integrazioni scrutini finali per sospensioni di giudizio

Dal giorno 29 agosto '19 al giorno 31 agosto '19, si terranno, secondo il calendario già comunicato con circ. n. 434 del 27 giugno '19, le integrazioni degli scrutini finali per la valutazione di alunne/i con sospensione di giudizio.

L'inserimento dei dati avverrà in sede di scrutinio. Nell'apposita sezione dell'area riservata del sito di istituto <https://sites.google.com/a/vittorioemanuele.org/area-riservata---vittorio-emanuele-ii/scrutini/scrutini-integrativi> troverete le istruzioni per la gestione degli scrutini da parte del coordinatore e le bozze dei verbali per le classi del biennio e del triennio.

Le operazioni di scrutinio seguiranno, per ciascuna classe, le prove orali e le revisioni delle prove scritte ove previste: queste operazioni saranno gestite in presenza di docenti del Consiglio di Classe o di eventuali sostituti che riceveranno le nomine. Le/i docenti che non sono occupati nelle prove orali o nelle revisioni faranno da assistenti alle/ai colleghe/i per l'espletamento delle procedure e dunque dovranno essere presenti all'inizio della convocazione.

Le/i docenti che seguiranno le correzioni delle prove scritte indicheranno la proposta di voto su una scheda apposita che ritireranno in segreteria didattica insieme alle prove da correggere e che riconsegneranno "pinzata" alla prova (tutte le prove corrette saranno a disposizione durante i colloqui e le prove orali).

Le valutazioni delle prove orali - o le valutazioni complessive delle prove scritte/pratiche-orali se previste - saranno comunicate contestualmente, tramite apposita scheda disponibile tra i materiali di scrutinio, dai rispettivi docenti direttamente ai coordinatori per l'inserimento nel registro online come proposte di voto, poi definite dal consiglio di classe in sede di scrutinio.

Gli scrutini si svolgeranno con applicativo on line tramite il **Registro Elettronico Classeviva-Scrutinionline** e la documentazione relativa sarà gestita direttamente da tale applicativo:

- il verbale, comprensivo delle valutazioni, sarà direttamente stampato e firmato al termine degli scrutini (da presidente - dirigente o coordinatore - e segretario);
- le schede di comunicazione delle valutazioni (saranno consultabili dalle famiglie tramite il registro elettronico nella sezione "Esito scrutini") e dunque non saranno prodotte in modalità cartacea.
- il tabellone completo delle valutazioni definitive, sarà stampato dal coordinatore al termine dello scrutinio: sarà firmato da tutti i docenti e allegato al verbale, mentre la segreteria provvederà a produrre le stampe di tabelloni per la pubblicazione online come previsto da normativa;
- Per le classi seconde (e prime se presenti sedicenni) si allega al verbale anche il quadro riepilogativo delle certificazioni delle competenze;
- Osservazioni rilevanti da registrare, (oltre ad eventuali giudizi per discipline insufficienti e giudizi di non ammissioni) saranno inserite direttamente nell'applicativo nel campo *Oss finali* e saranno automaticamente inserite a verbale;

Durante lo scrutinio nell'aula assegnata sarà presente un pc (con stampante) per svolgere in modo agile tutte le operazioni.

Conviene qui ricordare che il **Consiglio di Classe**, in sede di scrutinio, deve essere **perfetto**, il che comporta che i docenti eventualmente assenti devono essere sostituiti con nomina del DS. Il ruolo del coordinatore, anche in presenza del dirigente, risulta essere cruciale durante la gestione dello scrutinio, sia per la sua conoscenza approfondita e globale della classe, sia per la gestione dello scrutinio informatizzato.

Riportiamo la normativa di riferimento specifica per la scuola secondaria di secondo grado, con particolare attenzione ai casi di sospensione di giudizio:

OM 92/2007

Articolo 7 - Interventi successivi allo scrutinio finale

1. In caso di sospensione del giudizio finale, all'albo dell'istituto viene riportata solo la indicazione della "sospensione del giudizio".
2. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell'anno scolastico.
3. Analogamente a quanto previsto dai commi 3 e 4 del precedente art. 4, ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente.
4. In materia di organizzazione degli interventi didattici di recupero, valgono per quanto compatibili, le disposizioni impartite all'art. 2.

Articolo 8 - Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale

1. Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell'anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
2. Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l'assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. Esse si svolgono con le medesime modalità di cui al precedente art. 5 comma 1.
3. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell'attività di recupero che si connota per il carattere personalizzato degli interventi, la novità dell'approccio didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l'intero arco dell'anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell'intero percorso dell'attività di recupero.
4. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui al comma 1 del precedente articolo, vengono pubblicati all'albo dell'istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione "ammesso". In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione "non ammesso".
5. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al DM 42 del 22 maggio 2007.
6. La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell'anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese. Al

personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell'anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso l'eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente.

DPR 122/2009 *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni*

Art. 4. Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Art. 8. Certificazione delle competenze

[...] 2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilità e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto.

Art. 9. Valutazione degli alunni con disabilità

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.

[...] 5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

Art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

Art. 11. Valutazione degli alunni in ospedale

1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

DM 9/2010 *Certificazione delle competenze relative all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nella scuola secondaria superiore*

3. I consigli di classe, al termine delle operazioni di scrutinio finale, per ogni classe che ha assolto l'obbligo di istruzione della durata di 10 anni, compilano una scheda, secondo quanto riportato nella seconda pagina del modello di certificato di cui al comma 1. Le schede riportano l'attribuzione dei livelli raggiunti, da individuare in coerenza con la valutazione finale degli apprendimenti che, per quanto riguarda il sistema scolastico, è espressa in decimi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009, articoli 4,5 e 8.

Per gli alunni stranieri è necessario fare riferimento alle **Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri** del 19 febbraio 2014, in particolare all'art. 12, mentre, in generale, per gli alunni con **BES** è bene ricordare quanto sintetizzato nel documento pubblicato a marzo 2014 dall'USR Lombardia "**Strumenti d'intervento per alunni con bisogni Educativi speciali e organizzazione territoriale per L'inclusione scolastica - Concetti chiave e orientamenti per l'azione**":

6.3 Alunni con altre situazioni BES

La valutazione degli studenti che vivono altre situazioni di BES richiede di porre al centro alcuni principi guida che dovrebbero caratterizzare sempre le azioni valutative della scuola nei confronti degli apprendimenti degli alunni:

- è necessario distinguere monitoraggio, controllo, verifica e valutazione degli apprendimenti;
- è indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa ma anche, e soprattutto, formativa;
- è auspicabile che la valutazione sia sempre globale e multifattoriale mai parcellizzata e segmentata.
- La valutazione deve inoltre tener conto:
 - della situazione di partenza;
 - dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento;
 - dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata e per il grado di scuola di riferimento;
 - delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento. [...]

Per la valutazione finale e gli adempimenti ad essa relativi il Consiglio di Classe tiene in considerazione quanto deliberato dal Collegio Docenti, ferma restando la possibilità del CdC di deliberare in deroga per casi particolari. In particolare il Consiglio di Classe fa riferimento a:

- **Criteri assegnazione crediti scolastici e formativi** - Delibera del Collegio Docenti N. 23 del 05/02/2019.
- **Criteri di ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato** - Delibera del Collegio Docenti N. 22 del 05/02/2019.
- **Modalità di svolgimento prove di verifica per alunni con sospensione di giudizio e scrutini finali** - Delibera del Collegio Docenti N. 17 del 27/10/2018.

Buon lavoro!

(*) Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri

(*) *firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993*